

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA  
AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. PRESSO LE STRUTTURE DELLA  
DIREZIONE DELLE MARCHE – RDO SUL MEPA – CIG: ZA92B94C83**

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Art. 1 - Oggetto dell'affidamento**

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento del servizio indicato in oggetto presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate per 12 mesi, descritto nel dettaglio nel capitolato delle prestazioni e negli altri documenti allegati alla RDO.

L'affidatario si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel capitolato e nella propria offerta economica, i servizi richiesti oltre a quelli connessi e necessari all'esecuzione dei servizi principali, come indicato nel capitolato.

Le condizioni contrattuali contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'affidatario. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

**Art. 2 - Importo dell'affidamento**

L'importo massimale della RDO è pari ad € **31.500,00** (trentunomilacinquecento/00), al netto dell'IVA.

Il canone annuale fisso e non soggetto a ribasso è pari ad € **9.000,00** (novemila/00) al netto dell'IVA. Il canone annuale comprende tutte le attività indicate nell'allegato Capitolato delle prestazioni.

L'importo massimo che verrà corrisposto per le visite mediche sarà pari ad € **22.500,00** (ventiduemilacinquecento/00) al netto dell'IVA, derivante dalla stima di n. 450 visite

complessive da eseguire nel corso della durata contrattuale (01/04/2020 al 31/03/2021) per l'importo unitario di € 50,00/visita.

**Il numero di visite complessive è una stima, alla ditta affidataria del servizio verrà corrisposto un importo pari al numero di visite effettivamente eseguite.**

L'offerta economica sarà costituita **da un'unica percentuale di ribasso**, proposta dal fornitore. Tale percentuale di ribasso andrà applicata all'importo di € 50,00 per ciascuna visita medica.

Pertanto gli importi che verranno corrisposti alla ditta affidataria saranno:

1. per il servizio a canone, un importo fisso di € 9.000 annui;
2. per le visite mediche, il numero di visite mediche **effettivamente eseguite** moltiplicato per l'importo unitario che deriverà dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta al costo unitario di ciascuna visita (€ 50,00/visita medica).

Ai sensi del D. Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 bis sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante; dunque, considerato che le prestazioni oggetto del servizio di sorveglianza sanitaria così come analiticamente descritte nel capitolato costituiscono servizi di natura intellettuale, per l'esecuzione del presente appalto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante, l'operatore economico non deve determinare in sede di offerta economica gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali).

### **Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio**

L'esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite all'affidatario in fase di esecuzione.

### **Art. 4 - Responsabile del servizio**

L'affidatario dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

L'affidatario dovrà, altresì, comunicare i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

### **Art. 5 - Responsabilità civile e garanzia definitiva**

L'affidatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, in relazione ad infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

L'affidatario dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Inoltre dovrà provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

Ferma restando la responsabilità dell'affidatario per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad €.500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all'Agenzia prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'affidatario dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, come previsto all'articolo 15 della Lettera invito/disciplinare.

#### **Art. 6 - Responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo dello stesso acquisire, per l'esecuzione del servizio, tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. L'affidatario dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; inoltre è responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi.

#### **Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**

L'affidatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'affidatario si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'affidatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Lo stesso dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. E' responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

#### **Art. 8 - Fatturazione e pagamento**

**L'affidatario trimestralmente, dopo le verifiche relative alla regolare esecuzione ed alla verifica della regolarità contributiva, sarà autorizzato dalla stazione appaltante ad emettere la fattura.** L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dall'impresa.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario dell'affidatario;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate, Via Giorgione 106 - 00147 ROMA- C.F. 06363391001

e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA DOIBBL oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

L'affidatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'affidatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'affidatario dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Inoltre è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Impresa trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

La stessa darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione**

Previa contestazione dell'addebito, saranno applicate le penali di seguito riportate: per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi, l'affidatario è tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto: in tali casi la Stazione Appaltante applicherà alla ditta le predette penali sino al momento in cui il contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Agenzia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'affidatario medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Agenzia di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

La disciplina della risoluzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'affidatario, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno dell'affidatario, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dall'affidatario stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza dell'affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'affidatario inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. All'affidatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 11 – Recesso ai sensi dell'art.13 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con legge 135 del 07.08.2012**

Ai sensi dell'art.1 comma 13 del D.L.06/07/2012 n.95 convertito nella Legge 7 agosto 2012 n.135, l'Amministrazione recederà dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta con preavviso di trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora successivamente all'emissione dell'ordine sia attivata una Convenzione Consip alla quale l'Amministrazione debba aderire.

#### **Art. 12 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

#### **Art. 13 - Cessione del credito**

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l'affidatario risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto - e l'affidatario espressamente accetta - di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'affidatario. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte dell'affidatario, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

#### **Art. 14 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Affidatario**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'affidatario deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 15 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

L'affidatario prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'affidatario si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'affidatario stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'affidatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

#### **Art. 16 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Ancona.

IL RUP  
Remo Checola  
*Firmato digitalmente*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente